

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1326 del 19/03/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. RONCONI E LIVERANI SRL MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE 2018-6581 DEL 14/12/2018 PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE METALLI NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI COTIGNOLA, VIA BELLISARIO, N.4 LIMITATAMENTE ALLA MODIFICA DELLA RETE FOGNARIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1367 del 19/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno diciannove MARZO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **RONCONI E LIVERANI SRL MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE 2018-6581 DEL 14/12/2018 PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE METALLI NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI COTIGNOLA, VIA BELLISARIO, N.4 **LIMITATAMENTE ALLA MODIFICA DELLA RETE FOGNARIA.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n.2018-6581 del 14/12/2018 a favore della Ditta Ronconi e Liverani srl, avente sede legale e attività di lavorazione metalli in Comune di Cotignola, Via Bellisario, n.4, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria e dello scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 08/03/2019 e assunta da ARPAE SAC con PGRA 2019/41709 - Pratica SinaDoc 9285/2019, dalla Ditta **Ronconi e Liverani srl** (C.F./P.IVA 00363450396), avente sede legale e attività di lavorazione metalli in Comune di Cotignola, Via Bellisario, n.4, per la modifica non sostanziale dell'AUA adottata con Determina Dirigenziale n.2018/6581, limitatamente alla modifica della rete fognaria;

La modifica richiesta è relativa allo spostamento di alcuni metri, dei manufatti previsti (fosse settiche, degrassatori, filtro batterico) e delle rispettive tubazioni, senza apportare modifiche ai dimensionamenti e al punto di scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione effettuata dall'incaricato dell'istruttoria per la pratica ARPAE SinaDoc n. **9285/2019**, emerge che:

- la Ditta Ronconi e Liverani srl che svolge attività di lavorazione metalli nello stabilimento sito in Comune di Cotignola, Via Bellisario, n.4, ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 08/03/2019 apposita istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa per la modifica non sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2018/6581 del 14/12/2018;
 - La modifica non sostanziale prevede uno spostamento di alcuni metri dei manufatti previsti (fosse settiche, degrassatori, filtro batterico) e delle rispettive tubazioni senza apportare modifiche ai dimensionamenti e al punto di scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali;;
 - per le emissioni in atmosfera nulla viene modificato;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica non sostanziale dell'AUA a favore della Ditta Ronconi e Liverani srl, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di lavorazione metalli, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

Per le ragioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **LA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** adottata da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n.2018-6581 del 14/12/2018 ai sensi del DPR n. 59/2013, a favore della Ditta **Ronconi e Liverani srl** (C.F./P.IVA 00363450396), avente sede legale e attività di lavorazione metalli in Comune di Cotignola, Via Bellisario, n.4, limitatamente alla modifica della rete fognaria, fatti salvi i diritti di terzi;

2. **DI DARE ATTO che con la presente AUA si va a sostituire la planimetria di cui all'Allegato B) dell'AUA n.2018-6581 sopracitata;**

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera – **Invariato** - ;
- **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali – **Modifica planimetria** -

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico

secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa;e;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni

- La Ditta Ronconi e Liverani srl svolge attività di lavorazione metalli nello stabilimento sito in Comune di Cotignola, Via Bellisario, n.4 e le emissioni in atmosfera afferiscono alle varie fasi di lavorazione (smerigliatura, granigliatura, saldatura);
- la Ditta chiede di installare un nuovo impianto di granigliatura (E12) e di incrementare la portata della emissione E10, afferente alla smerigliatura, a seguito della sostituzione del sistema di abbattimento installato;
- Le emissioni sono dotate di idonei sistemi di abbattimento del materiale particellare, ad esclusione dell'aspirazione posta sull'impianto di saldatura (E6);
- Nello stabilimento sono anche installate le emissioni indicate con:
 - **EMISSIONE E8 - Ricambio d'aria**
 - **EMISSIONE 11 - impianto termico civile alimentato a metano, di potenzialità pari a 37,6 kWt.**

Limiti:

PUNTO DI EMISSIONE E1 – SBAVATURA A NASTRO O CON MOLA – (Filtro a cartuccia composto da filtro e prefiltri) -

Portata massima	12400	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E2 – GRANIGLIATRICE – (F.M.)

Portata massima	2500	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E3 – GRANIGLIATRICE – (F.M.)

Portata massima	2200	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E4 – GRANIGLIATRICE – (F.CARTUCCIA)

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E5 – GRANIGLIATRICE – (F.M.)

Portata massima	11000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E6 – SALDATURA

Portata massima	1500	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E10 – SMERIGLIATURA (Filtro a cartucce) – MODIFICA -

Portata massima	36700	Nmc/h
Altezza minima	8,6	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E12 – GRANIGLIATRICE – (F.CARTUCCE) – NUOVO -

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Prescrizioni:

1. **Per i punti di emissione indicati con E10 -Smerigliatrice - ed E12 – Granigliatrice, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art. 269 del DLgs n. 152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta deve provvedere ad effettuare almeno tre autocontrolli analitici alle emissioni a partire dalla data fissata per la messa a regime. Gli esiti degli autocontrolli devono essere poi trasmessi alla SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.**
2. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)

UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NOx)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

3. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la

condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

4. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
5. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime della **nuova emissione E12** e della **emissione E10 (modificata)**, **il 31/03/2019**. Entro tale data la Ditta deve comunicare alla SAC e al Servizio Territoriale competente, la data di messa in esercizio e la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1);
6. Di indicare per i controlli, che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per tutti i punti di emissione indicati, con la esclusione delle emissioni E8 – Ricambio d'aria - e E11 – Impianto termico civile**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, dovranno essere annotati (o allegati) dalla Ditta su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmate dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
 - **Le manutenzioni ordinarie e straordinarie da effettuare ai sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie degli stessi;**
 - **I periodi di sostituzione dei sistemi di abbattimento;**
 - **Le manutenzioni da effettuare sull'impianto termico civile, con frequenza almeno annuale. Tale annotazione può essere effettuata sul Libretto d'Impianto.**

**SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI
(ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)**

Condizioni

- Nello stabilimento della Ditta Ronconi e Liverani srl vengono svolte attività di rifinitura metalli conto terzi e le acque reflue classificabili come domestiche, provenienti dai servizi igienici, vengono scaricate in fosso interpodereale che insiste sullo scolo consorziale "Pila";
- le acque vengono scaricate dopo idoneo trattamento con Fossa Imhoff e Filtro batterico anaerobico adeguatamente dimensionati;

La nuova planimetria della rete fognaria (Tav. 10 BV4 di febbraio 2019) viene allegata quale parte integrante e sostanziale dell'AUA.

Prescrizioni

- Gli impianti di trattamento delle acque reflue, quali fossa Imhoff, filtro batterico anaerobico, al fine di assicurare un buon funzionamento devono essere puliti periodicamente da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
- Il pozzetto di prelevamento, deve essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione.
- Dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti a favorire il regolare deflusso dei reflui al fine di evitare ristagni maleodoranti e/o proliferazione di insetti.
- E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa del regolamento di fognatura.
- Lo scarico non dovrà alterare per nessuna ragione la qualità delle acque irrigue immesse nella rete dei canali consorziali.

[illegible]

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.